

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4936

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice SILIQINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2000

—————

Soppressione del contributo INPS da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti che hanno già maturato il requisito contributivo per percepire la pensione di vecchiaia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per effetto dell'entrata in vigore delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662, dal 1° aprile 1996 (o dal 1° luglio 1996 per coloro che avevano già una copertura assicurativa per effetto della contribuzione volontaria) sono tenuti all'iscrizione ad una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) tre diverse categorie di lavoratori:

coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, un'attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una specifica tutela previdenziale obbligatoria;

i soggetti che svolgono un'attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione;

gli incaricati delle vendite a domicilio.

La misura della contribuzione varia a seconda della posizione individuale dei soggetti iscritti, e per l'anno 2000 è la seguente:

per i lavoratori privi di altra copertura previdenziale obbligatoria è dovuto un contributo pari al 13 per cento dei compensi fiscalmente imponibili (legge 27 dicembre 1997, n. 449). È già previsto che l'aliquota sarà progressivamente elevata nel corso dei prossimi anni fino a raggiungere il 19 per cento;

per i lavoratori autonomi iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, l'ammontare della contribuzione è del 10 per cento dei compensi percepiti dai lavoratori non soggetti alla contribuzione obbligatoria.

Questa gestione, amministrata dall'Inps, ha il carattere dell'obbligatorietà ed il mancato versamento del contributo è assoggettato

alle sanzioni esistenti per la violazione delle norme sulla previdenza obbligatoria.

La principale motivazione addotta per la costituzione di tale gestione era costituita dal fatto che in tale modo si sarebbe data una copertura previdenziale a categorie che sino ad allora ne erano sprovviste.

In realtà, l'amplissima definizione che è stata data del lavoratore autonomo soggetto a tale obbligo ha accomunato una platea assai eterogenea di soggetti che fra loro hanno ben poco in comune.

Sono stati posti sullo stesso piano l'amministratore di società che percepisce compensi significativi (che magari ha già provveduto ad assicurarsi privatamente) ed il giovane *fre-lance*; il presidente di collegio sindacale (commercialista già iscritto al proprio ente di previdenza) con il giovane *designer* (senza alcun precedente versamento contributivo); chi è giunto all'attività professionale autonoma dopo un periodo più o meno lungo di attività lavorativa subordinata alle spalle (per la quale ha presumibilmente già maturato il diritto ad un trattamento previdenziale) e chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro (per il quale è importante ottenere un trattamento previdenziale).

A quattro anni dall'entrata in vigore dell'obbligo contributivo si deve rilevare quanto segue:

l'aliquota contributiva è elevatissima. Basti raffrontarla, a titolo di esempio, con quella di altre categorie di professionisti quali, ad esempio, i dottori commercialisti, i farmacisti o gli avvocati. In particolare, i primi, con un reddito fino ad 86 milioni versano all'INPS il 10 per cento del loro reddito, sulla parte eccedente è dovuto il contributo di solidarietà del 2 per cento mentre il contributo integrativo è pari al 2 per cento

sul volume d'affari complessivo. I farmacisti nel 1998 hanno avuto un contributo soggettivo fisso annuale pari a 4 milioni 576 mila lire. Gli avvocati, sempre nel 1998, hanno invece dovuto versare un contributo pari al 10 per cento del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef fino ad un massimo di 129 milioni e 800 mila lire mentre, per la parte eccedente, hanno versato un contributo addizionale del 3 per cento oltre ad un contributo integrativo pari al 2 per cento del loro volume d'affari;

ai soggetti iscritti si applicano esclusivamente le disposizioni previste per i lavoratori assicurati per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 (cosiddetta «riforma Amato» del dicembre 1992) ed il calcolo della pensione sarà effettuato applicando solo il sistema contributivo. A titolo di esempio, un professionista che in dieci anni ha versato 150 milioni, a cinquantasette anni avrà diritto ad una pensione di circa 540 mila lire lorde mensili per tredici mensilità. Qualsiasi altra assicurazione privata garantisce, per quanto concerne quest'ultimo caso, rendimenti almeno doppi;

coloro che hanno già una posizione contributiva come dipendenti, presso l'INPS o presso altri enti (l'INPDAI, l'INPGI, eccetera), o come lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti) non possono totalizzare i due tipi di contribuzione.

Se si vuole essere coerenti con la motivazione per la quale è stata istituita questa nuova contribuzione - che ormai interessa più di un milione di soggetti ed il cui gettito contributivo confluisce, al momento, nelle casse dell'INPS - che era quella di assicurare un trattamento previdenziale a chi ne era sprovvisto, essa non dovrebbe, per una ragione di equità fiscale, essere applicata a coloro che hanno già maturato un trattamento pensionistico.

Questa la motivazione del presente disegno di legge che intende perseguire una duplice finalità.

In primo luogo rendere volontario il versamento a coloro che hanno già maturato il diritto alla pensione come lavoratori dipendenti o autonomi, nonché a coloro che contemporaneamente svolgono una duplice attività professionale e che quindi sono già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria.

In secondo luogo consentire una reale possibilità di effettuare il versamento dei contributi volontari consentendo la detrazione dal reddito imponibile Irpef dell'intero ammontare della contribuzione volontaria senza i limiti annuali oggi esistenti.

In conclusione, onorevoli senatori, con questo disegno di legge si vuole permettere, attraverso la volontarietà della contribuzione, che i soggetti che hanno già maturato i requisiti contributivi per il trattamento pensionistico di vecchiaia possano sottrarsi al vincolo della contribuzione obbligatoria all'Inps che, così regolata, appare più come una tassa che un versamento di carattere previdenziale.

L'articolato della legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede la possibilità per i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, che abbiano maturato i requisiti contributivi per il trattamento pensionistico di vecchiaia, o trattamenti equipollenti, presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS ovvero presso gli enti che gestiscono fondi sostitutivi o esonerativi della stessa, di essere esonerati dal versamento contributivo oggi obbligatorio presso la gestione separata istituita presso l'INPS.

L'articolo 2 prevede invece che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui all'articolo 1 hanno la facoltà di richiedere il rimborso dell'intera contribuzione versata ai sensi dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, specificando che tale rimborso dovrà essere erogato dall'INPS entro sessanta giorni dalla richiesta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata istituita presso l'INPS con l'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti che esercitano l'attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 49 del medesimo testo unico, che abbiano già maturato i requisiti contributivi per il trattamento pensionistico di vecchiaia, o trattamenti equipollenti, presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS ovvero presso gli enti che gestiscono fondi sostitutivi o esonerativi della stessa.

2. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero all'atto dell'assunzione dell'incarico, se successivo, a presentare apposita dichiarazione attestante il raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 1 sia alla sede provinciale dell'INPS nel cui ambito hanno la residenza, sia al committente.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui all'articolo 1 hanno la facoltà di richiedere

il rimborso dell'intera contribuzione versata ai sensi dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Gestione separata dell'INPS dovrà provvedere al rimborso entro sessanta giorni dalla richiesta.

